



# **COMUNE DI CONVERSANO**

**(PROVINCIA DI BARI)**

**AREA URBANISTICA E LL.PP.**

**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  
ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. 7/10/2009 N. 20**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED  
IL FUNZIONAMENTO**

*Aggiornamento 23/12/2010*

Approvato con Deliberazione di G. C. n. 241 del 28/12/2010

Il Direttore Area Urbanistica e LL.PP.  
Ing. Andrea Lorusso

## **CAPO I – COMPOSIZIONE.**

### **ART. 1 – Composizione.**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento della "*Commissione locale per il paesaggio*", nel seguito brevemente indicata come "*Commissione*", prevista dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali ed il paesaggio*" e, come disposto dall'art. 148 dello stesso decreto, istituita sulla base di specifiche norme regionali. In materia, la Regione Puglia ha emanato la legge regionale 7/10/2009 n. 20 (nel seguito indicata come "L.R. n. 20/2009"), la quale - con le previsioni di cui all'articolo 8 - ha dato disposizioni ai Comuni per l'istituzione della commissione; la Regione ha poi emanato, con deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273, le relative "*Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*". Il presente regolamento è stato predisposto in ossequio ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché alla legge regionale ed alla successiva deliberazione sopra citate.
2. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da n. 5 (cinque) membri effettivi con diritto di voto, nel seguito indicati come componenti, e dal "*Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*", nel seguito indicato brevemente come "*Responsabile*".
3. In ossequio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2009 ed alla deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273, i componenti della Commissione locale per il paesaggio devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; devono, altresì, possedere qualificata esperienza nella pianificazione territoriale, nella gestione del territorio e del paesaggio,

nella progettazione edilizia ed urbanistica, nella tutela dei beni architettonici, culturali ed ambientali. I componenti devono, inoltre, aver maturato una qualificata esperienza in una delle materie sopra citate, o nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

#### **ART. 2 - Nomina e designazione.**

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata - a seguito di avviso pubblico - da apposita commissione comunale istituita e presieduta dal Direttore dell'Area Urbanistica. I suoi membri vengono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione comunale, in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 1, comma 3.
2. La formale istituzione della commissione, a seguito dell'espletamento della gara, avviene tramite determinazione del Direttore dell'Area Urbanistica, fatte salve altre e diverse disposizioni della Giunta Comunale, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il caso di rinnovo della commissione, da attuare con le procedure di cui al successivo art. 3, comma 3.
3. Della nomina della commissione va informata la Regione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 20/2009 e di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273.
4. Come disposto dal punto 5 della deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273, la commissione è operante solo a seguito dell'emanazione della deliberazione di Giunta Regionale di riconoscimento dell'idoneità.

#### **ART. 3 – Scadenza.**

1. La Commissione locale per il paesaggio resta in carica per un periodo non superiore a 5 anni, come disposto dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 20/2009. In mancanza di espressa previsione del periodo di mandato da parte dell'Amministrazione comunale, la commissione resta in carica per 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data dell'atto di istituzione di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. Alla scadenza del termine di mandato di cui al comma precedente, la

Commissione opera in regime di "*prorogatio*" fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, per un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni dalla suddetta scadenza.

3. Il mandato della Commissione è rinnovabile una sola volta, in ossequio alle disposizioni di cui al già citato art. 8, comma 3, della L.R. n. 20/2009. L'eventuale rinnovo del mandato è di competenza della Giunta Comunale, che vi provvede con apposita deliberazione, previa relazione del Responsabile sull'operato della Commissione.

#### **ART. 4 – Facoltà ed obblighi dei componenti.**

1. I componenti della Commissione:
  - a. possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo;
  - b. possono assentarsi da sedute formalmente convocate.
2. I componenti sono obbligati:
  - a. al fine di consentire urgenti quanto formali comunicazioni, a dotarsi di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), entro i 10 (dieci) giorni successivi alla convocazione della prima seduta;
  - b. in caso di impedimento alla partecipazione di una seduta formalmente convocata, a darne preavviso con motivata giustificazione.
3. I componenti possono essere rieletti per una sola volta, o per rinnovo del mandato dell'intera commissione o, in assenza di questo, per successiva rielezione personale.

#### **ART. 5 – Incompatibilità.**

1. Non possono fare contemporaneamente parte di una stessa Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. La carica di componente della Commissione è, altresì, incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di consigliere comunale del Comune di Conversano. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per

legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Conversano o con enti, aziende e/o società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono accettare incarichi professionali pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse al territorio comunale di Conversano, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra commissione del Comune di Conversano.

2. I componenti della Commissione devono astenersi dalla partecipazione all'esame di una richiesta di autorizzazione e dall'espressione del parere, nel caso in cui:
  - a. partecipino in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire, D.I.A./S.C.I.A. o altro titolo abilitativo di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
  - b. siano proprietari, possessori, usufruttuari o comunque titolari - in via esclusiva o in comune con altri - di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione;
  - c. siano parenti od affini, entro il primo grado, del titolare o del progettista della richiesta di autorizzazione.
  
3. I componenti della Commissione decadono, previa opportuna contestazione scritta emanata dal Responsabile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990:
  - a. per le incompatibilità di cui al precedente comma 1, comprovate successivamente alla nomina;
  - b. per assenza ingiustificata a 3 (tre) sedute consecutive;
  - c. per assenza giustificata a più di 5 (cinque) sedute consecutive.

4. La decadenza viene definitivamente formalizzata con determinazione del Direttore dell'Area Urbanistica, previo esame del parere del Responsabile e di eventuali osservazioni promosse dal componente interessato.

#### **ART. 6 – Sostituzione.**

1. A seguito di decadenza di un componente per incompatibilità, per conflitto di interesse, per assenze ingiustificate e giustificate nei casi di cui al precedente art. 5 comma 3, per dimissioni volontarie, per impedimento, per decesso o altre cause ostative, il Direttore dell'Area Urbanistica provvede tramite avviso pubblico alla nomina di nuovo componente.
2. Il soggetto nominato in sostituzione del componente dimissionario, decaduto o revocato, deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

### **CAPO II – ATTRIBUZIONI.**

#### **ART. 7 - Attribuzioni della commissione.**

1. Nella prima seduta utile della Commissione, i suoi membri effettivi eleggono il Presidente ed il Vice Presidente; in assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
2. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri effettivi presenti, purché in numero non inferiore a 3 (tre); in caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.
3. In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 20/2009, il Responsabile non ha diritto di voto.
4. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo presidente.
5. La Commissione è tenuta ad esprimersi anche su progetti preventivi, purché a firma di tecnico abilitato. In tal caso, essa è tenuta ad esprimersi anche in merito al successivo progetto definitivo, qualora il

Direttore dell'Area Urbanistica ne rilevi la non perfetta conformità al precedente.

### **ART. 8 – Dei pareri e delle autorizzazioni.**

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 5.01, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./p regionale approvato con D.G.R. 15/12/2000 n. 1748, l'autorizzazione ha validità per 5 anni a decorrere dalla data del suo formale rilascio.
2. La Commissione locale per il paesaggio ha il compito di esprimere parere obbligatorio per i casi previsti dall'art. 7, comma 3, della L.R. n. 20/2009.
3. In particolare, la Commissione ha l'obbligo di rilasciare il proprio parere:
  - a) in merito ai vincoli disposti dal sopra citato P.U.T.T./p regionale;
  - b) in merito ai vincoli di cui agli articoli 136 (e correlati 140 e 141), 142 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004;
  - c) in merito alla compatibilità paesaggistica di abusi edilizi, di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004;
4. Per i procedimenti di cui al precedente punto 3, lettera b), in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e di cui al citato art. 5.01, comma 7, del P.U.T.T./p, la Commissione provvede:
  - a verificare preventivamente la conformità dell'intervento alle norme in materia di tutela paesaggistica;
  - a predisporre e trasmettere alla Soprintendenza, tramite il Responsabile, specifica relazione sull'intervento e sulla verifica di conformità effettuata, entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza;
  - ad acquisire, tramite il Responsabile, il parere della Soprintendenza;
  - a rilasciare il parere di competenza.
5. Il Responsabile, acquisito il parere della Commissione in merito ai vincoli di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), provvede al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica.

6. Per i procedimenti di cui al precedente punto 3, lettera a), il Responsabile trasmette l'autorizzazione all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per il controllo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 5.01, comma 7, delle Norme Tecniche del P.U.T.T./p.
7. Per i procedimenti di cui al precedente punto 3, lettera b), il Responsabile - in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 146, comma 11, del D.Lgs. n. 42/2004 - trasmette alla Soprintendenza ed agli altri enti interessati l'autorizzazione paesaggistica, che acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dal suo rilascio.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 20/2009, per i seguenti interventi è in capo alla Regione la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, e idrauliche di interesse regionale;
  - nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici, di superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;
  - impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 megawatt.
9. Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica:
  - gli interventi di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004;
  - gli interventi di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 20/2009;
  - gli interventi di cui all'art. 5.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./p regionale.

### **CAPO III – FUNZIONAMENTO.**

#### **ART. 9 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande.**

1. In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 20/2009 e di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273, il Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuato, con decreto del Sindaco, in una figura

diversa dal Direttore dell'Area Urbanistica.

2. Il Direttore dell'Area Urbanistica resta responsabile del controllo della documentazione necessaria all'esame della richiesta di autorizzazione paesaggistica. La Commissione, ove ravveda carenze documentali, può richiedere al suddetto Direttore le necessarie integrazioni.

#### **ART. 10 - Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico.**

1. Il Responsabile del procedimento paesaggistico adempie alle seguenti attività e funzioni:
  - convoca con preavviso di 3 (tre) giorni - tramite fax o posta elettronica certificata - la seduta della Commissione locale per il paesaggio, con espressa indicazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica da esaminare;
  - garantisce la disponibilità della documentazione necessaria per l'esame dell'istanza;
  - intrattiene con la Regione e la Soprintendenza i rapporti previsti dal precedente art. 8;
  - preso atto del parere emesso dalla Commissione, rilascia l'autorizzazione paesaggistica;
  - provvede alla trasmissione dell'autorizzazione agli enti competenti di cui al precedente art. 8 ed al Direttore dell'Area Urbanistica;
  - dispone l'aggiornamento e la pubblicazione all'albo pretorio delle istanze pervenute, in corso di istruttoria ed approvate;
  - comunica formalmente alla commissione le eventuali urgenze opportunamente motivate dall'Amministrazione o dal Direttore dell'Area Urbanistica e LL.PP.

#### **ART. 11 – Convocazione.**

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce, di norma, ogni volta che il Responsabile del procedimento paesaggistico lo ritenga necessario.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della richiesta del

Direttore dell'Area Urbanistica, salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

3. In ossequio alle correlate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./p regionale, il parere della Commissione va rilasciato entro i successivi 40 (quaranta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza indirizzata alla stessa Commissione da parte del titolare o, in mancanza, da parte del Direttore dell'Area Urbanistica e LL.PP.
4. Le istanze, salvo particolari e motivate urgenze, vanno esaminate in ordine cronologico di arrivo.

#### **ART. 12 - Relazioni e deliberazioni.**

1. La relazione sull'istanza di autorizzazione, i verbali di seduta e la deliberazione conclusiva devono essere obbligatoriamente sottoscritti da tutti i componenti partecipanti alla seduta.
2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni ivi contenute.

#### **ART. 13 – Pubblicità e partecipazione alle sedute.**

1. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
2. Alle sedute della Commissione locale per il paesaggio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile e, in caso di necessità di acquisizione di eventuali chiarimenti, stante l'autonomia dei procedimenti edilizi/urbanistici e paesaggistici, può essere ammesso - sempre senza diritto di voto - il Direttore dell'Area Urbanistica e LL.PP. o suo delegato.

#### **ART. 14 – Verbalizzazione e raccolta.**

1. Le funzioni di segretario della Commissione locale per il paesaggio sono esercitate dal componente più giovane di età.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione delle relazioni, dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni, nonché alla loro raccolta ed archiviazione.
3. Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali

di seduta.

#### **ART. 15 – Sopralluogo.**

1. E' data facoltà alla Commissione locale per il paesaggio di eseguire sopralluoghi o audizioni dei progettisti, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri della medesima al sopralluogo o audizione, purché documentati con verbali e documentazione fotografica datata.

#### **ART. 16 - Compensi ai componenti della commissione.**

1. Ad ogni componente della Commissione locale per il paesaggio è corrisposto un gettone di presenza, pari ad € 100,00 (euro cento/00), a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione a sedute o ad uno o più sopralluoghi effettuati nel corso di una stessa giornata.
2. Il suddetto importo è forfettario e comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa.
3. Il pagamento sarà effettuato con cadenza trimestrale, previa dichiarazione del Responsabile circa il numero di presenze nel trimestre e conseguente determinazione del Direttore dell'Area Urbanistica.

#### **ART. 17 - Norme finali.**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni delle leggi e norme vigenti, fra cui segnatamente:
  - la Legge Regionale n. 20/2009;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273;
  - il D.Lgs. n. 42/2004.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

\* \* \* \* \*